



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

(Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 22/12/1998)

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL CO.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 03/02/1999

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenza degli uffici
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Attivazione del procedimento
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 8 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 9 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 10 - Adempimenti successivi
- Art. 11 - Perfezionamento della definizione
- Art. 12 - Effetti della definizione
- Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Ostra, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e contenimento del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2 - Competenza degli uffici

1. Compete al Funzionario responsabile della gestione del tributo o altro impiegato dallo stesso delegato la definizione del procedimento di accertamento con adesione.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi od inoppugnabili.
4. In sede di contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo/benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di contenzioso.
5. In ogni caso resta fermo il potere dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Art. 4 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione con adesione dell'accertamento dei tributi comunali può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, nei confronti del quale sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, oppure subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Funzionario responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire mediante notifica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa i termini per il pagamento del tributo *.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile del procedimento, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

* Comma così modificato dal CO.RE.CO. nella seduta del 03/02/1999.

Art. 7 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
 2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
-



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente e si addivenga quindi ad un accordo circa la pretesa tributaria del Comune, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto scritto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 9 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 10 - Adempimenti successivi

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta del contribuente, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate trimestrali anticipate se la somma complessivamente dovuta supera un milione di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 11 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 9 comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 9. In tal caso, in Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 12 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.